

**REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI**

INDICE

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 23 luglio 2014, n. 41

Art. 1 - <i>Oggetto</i>	pag.	3
Art. 2 - <i>Disposizioni generali</i>	pag.	3
Art. 3 - <i>Tipo di dati e di operazioni eseguibili</i>	pag.	3
Art. 4 - <i>Aggiornamento</i>	pag.	3
Art. 5 - <i>Pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione e diffusione su internet</i>	pag.	3
Art. 6 - <i>Abrogazioni</i>	pag.	4

Allegati

<i>Elenco dei trattamenti dei dati personali sensibili e giudiziari effettuati dal Consiglio della Provincia autonoma di Trento, dagli organi consiliari e loro membri, limitatamente allo svolgimento delle rispettive funzioni e attività istituzionali, e dalle strutture organizzative consiliari</i>	pag.	5
Scheda n. 1 - <i>Nomine e designazioni</i>	pag.	6
Scheda n. 2 - <i>Instaurazione e gestione del rapporto di lavoro del personale</i>	pag.	9
Scheda n. 3 - <i>A Anagrafe patrimoniale dei titolari di cariche elettive B. Gestione economica e fiscale delle indennità e dei rimborsi spese dei consiglieri provinciali</i>	pag.	13
Scheda n. 4 - <i>Attività di tutela amministrativa e giudiziaria - rimborso spese legali</i>	pag.	16
Scheda n. 5 - <i>Difesa civica e altre funzioni di garanzia</i>	pag.	19
Scheda n. 6 - <i>Strumenti di democrazia diretta (iniziativa legislativa popolare, petizioni e referendum)</i>	pag.	23
Scheda n. 7 - <i>Attività politica, di indirizzo e di controllo - sindacato ispettivo</i>	pag.	25
Scheda n. 8 - <i>Verifica elettorato passivo e requisiti per l'esercizio del mandato</i>	pag.	28
Scheda n. 9 - <i>Documentazione dell'attività istituzionale del Consiglio provinciale e degli organi consiliari</i>	pag.	30
Scheda n. 10 - <i>Attività del comitato provinciale per le comunicazioni</i>	pag.	33

**DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
23 luglio 2014, n. 41**

**REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E
GIUDIZIARI (articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali")**

(b.u. 5 agosto 2014, n. 31)

Art. 1
Oggetto

1. Questo regolamento, ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), individua, nei casi in cui non siano specificati dalla legge, i tipi di dati trattati e le operazioni eseguibili presso il Consiglio della Provincia autonoma di Trento con riferimento ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate dal decreto legislativo n. 196 del 2003 o da altre disposizioni di legge.

Art. 2
Disposizioni generali

1. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari è effettuato nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato ed è compiuto quando, per lo svolgimento delle finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi, non è possibile il trattamento dei dati anonimi oppure di dati personali non sensibili o giudiziari.

Art. 3
Tipi di dati e di operazioni eseguibili

1. Nelle schede allegate a questo regolamento, numerate da 1 a 10 e che costituiscono parte integrante dello stesso, sono individuati i dati sensibili e giudiziari oggetto di trattamento, le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nonché le operazioni eseguibili.

Art. 4
Aggiornamento

1. L'individuazione dei tipi di dati sensibili e giudiziari e delle operazioni di trattamento eseguibili è aggiornata periodicamente.

Art. 5
Pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione e diffusione su internet

1. Questo regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed è altresì reso disponibile nel sito internet istituzionale del Consiglio della Provincia autonoma di Trento.

Art. 6
Abrogazione

1. E' abrogata la deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio della Provincia autonoma di Trento 19 gennaio 2006, n. 7 (Approvazione del regolamento per il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari di cui è titolare il Consiglio della Provincia autonoma di Trento (articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali")).

**REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E
GIUDIZIARI**

*(articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
"Codice in materia di protezione dei dati personali")*

**Elenco dei trattamenti dei dati personali sensibili e giudiziari effettuati dal
Consiglio della Provincia autonoma di Trento, dagli organi consiliari
e loro membri, limitatamente allo svolgimento delle rispettive funzioni e attività
istituzionali, e dalle strutture organizzative consiliari**

*(articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente "Codice in materia di
protezione dei dati personali")*

Titolare Consiglio della Provincia autonoma di Trento

1. Nomine e designazioni
2. Instaurazione e gestione del rapporto di lavoro del personale
3.
 - A. Anagrafe patrimoniale dei titolari di cariche elettive
 - B. Gestione economica e fiscale delle indennità e dei rimborsi spese dei consiglieri provinciali
4. Attività di tutela amministrativa e giudiziaria - rimborso spese legali
5. Difesa civica e altre funzioni di garanzia
6. Strumenti di democrazia diretta (iniziativa legislativa popolare, petizioni e referendum)
7. Attività politica, di indirizzo e di controllo - sindacato ispettivo
8. Verifica elettorato passivo e requisiti per l'esercizio del mandato
9. Documentazione dell'attività istituzionale del Consiglio provinciale e degli organi consiliari
10. Attività del Comitato provinciale per le comunicazioni

Scheda n. 1

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

NOMINE E DESIGNAZIONI

FONTI NORMATIVE:

1. Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670);
2. leggi statali, regionali o provinciali di settore in materia di nomine e designazioni di competenza provinciale;
3. decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi);
4. legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi);
5. decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
6. legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Provincia autonoma di Trento e modificazione della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi);
7. legge provinciale 11 giugno 2010, n. 11 (Disposizioni sulle cariche e sulle relative indennità e modificazioni della legge sui contratti e sui beni provinciali);
8. legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione);
9. decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
10. decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia d'inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190);
11. legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4 (Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5).

ALTRE FONTI ISTITUTIVE:

1. deliberazione del Consiglio provinciale 6 febbraio 1991, n. 3 (Regolamento interno del Consiglio della Provincia autonoma di Trento);
2. deliberazione dell'assemblea delle minoranze 27 novembre 2013 (Regolamento di garanzia delle minoranze consiliari).

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

1. articolo 65 (Diritti politici e pubblicità dell'attività di organi), comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 196 del 2003.

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

DATI IDONEI A RIVELARE:

Origine razziale ed etnica

Convinzioni:

religiose

filosofiche

d'altro genere

Opinioni politiche

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale

Stato di salute:

attuale

pregresso

anche relativo a familiari dell'interessato

Vita sessuale

Dati giudiziari

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

informatizzato

manuale

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:

Operazioni standard

Raccolta:

raccolta diretta presso l'interessato

acquisizione da altri soggetti esterni

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare

- di altro titolare

Comunicazione

Successivamente alla decisione del Consiglio provinciale la comunicazione è inviata:

- nel caso di designazione: all'organo/ente competente alla nomina;

- nel caso di nomina: all'organo/ente di cui l'interessato diviene titolare o componente.

Base normativa: leggi statali, regionali o provinciali di settore in materia di nomine e designazioni di competenza provinciale e legge provinciale n. 10 del 2010.

Diffusione

Pubblicazione sul sito istituzionale degli incarichi professionali ricoperti dall'interessato o, in caso di designazione, pubblicazione della denominazione del soggetto pubblico o privato che propone la candidatura. Tali pubblicazioni non possono comportare la diffusione di dati sensibili idonei a rivelare le opinioni politiche o l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale salvo che essi risultino pertinenti, non eccedenti e altresì indispensabili per le finalità di trasparenza indicate dalla legge.

Base normativa: leggi statali, regionali o provinciali di settore in materia di nomine e designazioni di competenza provinciale, legge provinciale n. 3 del 1996, legge provinciale n. 10 del 2010, legge provinciale n. 11 del 2010, legge provinciale n. 4 del 2014 e norme statali in materia di trasparenza della pubblica amministrazione (decreto legislativo n. 33 del 2013).

Pubblicazione dell'atto di accertamento della violazione delle norme in materia d'incompatibilità o inconferibilità degli incarichi nelle pubbliche amministrazioni, che può comportare la diffusione di dati giudiziari qualora l'atto di accertamento sia motivato con riferimento a condanne penali o ad altre fattispecie di rilevanza penale.

Base normativa: leggi statali in materia d'incompatibilità o inconferibilità d'incarichi (decreto legislativo n. 39 del 2013 - art. 18).

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

Il trattamento è finalizzato alla designazione e nomina di rappresentanti in commissioni, enti, uffici e in altre istituzioni da parte del Consiglio provinciale.

I dati sensibili e giudiziari di cui alla presente scheda pervengono al Consiglio provinciale su iniziativa degli interessati o mediante comunicazione di soggetti terzi, anche previa richiesta del Consiglio provinciale (per esempio, con riferimento all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti o al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000).

1. Fase di presentazione delle candidature

Nella fase di presentazione delle candidature, l'interessato dichiara il possesso dei requisiti richiesti dalla legge e la non sussistenza di situazioni ostative secondo le prescrizioni stabilite per l'incarico da ricoprire. L'interessato dichiara altresì l'insussistenza di situazioni d'interdizione legale o d'interdizione temporanea dagli uffici o di condanne con sentenze irrevocabili a pene detentive a seguito di determinate categorie di reati.

Nell'espletamento delle procedure previste dalla normativa in materia, copia di tali dichiarazioni può essere trasmessa ai consiglieri e all'organo consiliare competente ad esaminare le candidature e a esprimere il parere di merito.

I dati giudiziari sono acquisiti dalle procure della Repubblica presso i tribunali nell'ambito dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni dei candidati circa l'assenza di condanne e carichi pendenti; tali controlli possono essere svolti a campione secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Le dichiarazioni entrano a far parte del fascicolo cartaceo e informatico relativo all'intero procedimento di nomina/designazione.

I dati personali sensibili relativi a designazioni provenienti da partiti, sindacati o associazioni anche di categoria, ove previsto da specifica normativa provinciale, sono riportati nel provvedimento di nomina/designazione adottato dal Consiglio provinciale e pubblicato secondo le disposizioni vigenti in materia di pubblicità legale degli atti.

2. Fasi successive alla designazione o nomina

Nella fase successiva alla nomina/designazione, l'interessato dichiara l'appartenenza o l'adesione a società, enti o associazioni di qualsiasi genere, in particolare nei casi in cui tale appartenenza o adesione possa determinare un conflitto di interesse o incompatibilità con l'incarico assunto. Tali dichiarazioni sono integrate dall'interessato con riferimento alle adesioni successive al momento della nomina.

Secondo quanto previsto dalla normativa, l'amministrazione consiliare verifica la veridicità delle dichiarazioni dell'interessato e, altresì, l'avvenuta rimozione di eventuali cause di incompatibilità con l'incarico assunto.

L'interessato provvede inoltre a trasmettere, quando espressamente richiesto dalle leggi provinciali in materia di nomine e designazioni, il quadro riassuntivo della più recente dichiarazione dei redditi o copia della stessa previo oscuramento delle informazioni dalle quali si possano desumere indirettamente dati personali sensibili, come, in particolare, l'indicazione degli importi relativi alle spese mediche, alle spese per l'assistenza di persone con disabilità, alle erogazioni liberali a favore di organizzazioni politiche, religiose o senza fini di lucro.

Qualora l'interessato trasmetta la copia integrale della dichiarazione dei redditi senza provvedere al previo oscuramento delle suddette informazioni, i dati sono conservati esclusivamente in quanto contenuti nella documentazione presentata dall'interessato e non sono oggetto di ulteriore trattamento. Ai fini dell'attuazione degli obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013 i medesimi dati, se presenti nella documentazione trasmessa dall'interessato, sono comunque oscurati a cura dell'amministrazione.

La documentazione contenente i dati sensibili e giudiziari trattati, se indispensabili, può essere nuovamente trasmessa all'organo consiliare competente per l'eventuale attivazione delle procedure per la dichiarazione di decadenza o di revoca previste dalla normativa.

Qualora il Consiglio provinciale non proceda alla nomina o designazione nei termini previsti dalla normativa, la competenza è trasferita all'organo deputato in sede di esercizio dei poteri sostitutivi. In tali casi si procede alla trasmissione dei documenti indispensabili all'esercizio di tali poteri.

Scheda n. 2

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

INSTAURAZIONE E GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE

FONTI NORMATIVE:

Norme in materia di instaurazione e gestione del rapporto di lavoro del personale ed in particolare:

1. codice civile e penale;
2. codici di procedura civile e penale;
3. decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali);
4. legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento);
5. legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso);
6. legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
7. legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare);
8. legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
9. decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
10. decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
11. decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie);
12. decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);
13. decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246);
14. decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e altre disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro;
15. legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro);
16. legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione);
17. decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
18. decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190);
19. leggi, anche regionali/provinciali, riguardanti l'organizzazione degli uffici regionali/provinciali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale sia delle regioni/province, sia degli enti strumentali, ausiliari e dipendenti dalle medesime, nonché il personale degli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici; in particolare legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento), legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provinciale 1997) e legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4 (Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5).

ALTRE FONTI ISTITUTIVE:

1. Regolamenti provinciali, contratti collettivi quadro provinciali, contratti collettivi provinciali di lavoro di comparto, accordi di settore e decentrati, atti che recepiscono concertazioni con le organizzazioni sindacali;
2. deliberazione del Consiglio provinciale 25 novembre 1981, n. 11 (Regolamento organico del personale del Consiglio provinciale);

3. deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale 24 aprile 1987, n. 22 (Regolamento di organizzazione del Consiglio);
4. deliberazione del Consiglio provinciale 14 maggio 1990, n. 3 (Modifica del regolamento organico del personale del Consiglio della Provincia autonoma di Trento);
5. deliberazione del Consiglio provinciale 6 febbraio 1991, n. 3 (Regolamento interno del Consiglio della Provincia autonoma di Trento);
6. deliberazione del Consiglio provinciale 11 aprile 2013, n. 6 (Regolamento sul trattamento economico dei consiglieri e sugli interventi a favore dei gruppi consiliari).

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

1. articolo 68 (Benefici economici ed abilitazioni) del decreto legislativo n. 196 del 2003;
2. articolo 95 (Formazione e istruzione in ambito professionale) del decreto legislativo n. 196 del 2003;
3. articolo 112 (Finalità di rilevante interesse pubblico) del decreto legislativo n. 196 del 2003.

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

DATI IDONEI A RIVELARE:

Origine razziale ed etnica	<input type="checkbox"/>
Convinzioni:	
<i>religiose</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>filosofiche</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>d'altro genere</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
Opinioni politiche	<input checked="" type="checkbox"/>
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale	<input checked="" type="checkbox"/>
Stato di salute:	
<i>attuale</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>pregresso</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>anche relativo a familiari dell'interessato</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
Vita sessuale	<input checked="" type="checkbox"/>
Dati giudiziari	<input checked="" type="checkbox"/>

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

informatizzato	<input checked="" type="checkbox"/>
manuale	<input checked="" type="checkbox"/>

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:

Operazioni standard

Raccolta:

raccolta diretta presso l'interessato	<input checked="" type="checkbox"/>
acquisizione da altri soggetti esterni	<input checked="" type="checkbox"/>

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare
 - di altro titolare
- (con INPS - EX INPDAP, applicativo PASSWEB, per gestione previdenziale del personale)

Comunicazione

- Provincia autonoma/Giunta;
- ufficio territoriale del Governo, per l'accertamento del diritto a pensione di privilegio (decreto del Presidente della Repubblica n. 461 del 2001);
- organizzazioni sindacali, relativamente a coloro che hanno rilasciato delega, nonché di coloro che hanno fruito di permessi sindacali per la specifica organizzazione sindacale;
- INPS - EX INPDAP - per erogazione e liquidazione trattamento pensione: legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali) e legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare);
- INAIL e autorità di pubblica sicurezza - per denuncia infortunio: decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965;
- commissioni mediche - per visite medico-collegiali: contratti collettivi provinciali di lavoro, regolamenti provinciali, legge n. 335 del 1995 e decreto del Presidente della Repubblica n. 461 del 2001;
- comitato di verifica per le cause di servizio - nell'ambito della procedura per riconoscimento di causa di servizio/equo indennizzo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 461 del 2001;
- enti di appartenenza dei collaboratori comandati in entrata, enti di destinazione per i dati dei collaboratori ivi trasferiti;
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali - ai sensi dell'articolo 9 bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;
- Presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica - per i dati relativi a cariche sindacali e funzioni pubbliche elettive, rilevazioni scioperi, anagrafe delle prestazioni per i dipendenti, consulenti e collaboratori esterni (applicativo PERLA PA);
- soggetti pubblici e privati che svolgono attività di formazione per categorie protette: dati del personale da formare;
- Agenzia del lavoro e centri per l'impiego o altri enti competenti individuati dalle leggi provinciali: dati anagrafici degli assunti tra i lavoratori inseriti nelle categorie protette.

Diffusione

Pubblicazione sul sito istituzionale degli incarichi professionali ricoperti dall'interessato (titolare di incarichi amministrativi di vertice, di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza o di posizioni organizzative) e della denominazione del soggetto politico che ha conferito l'incarico fiduciario presso le segreterie di organi di indirizzo politico. Tali pubblicazioni non possono comportare la diffusione di dati sensibili idonei a rivelare le opinioni politiche o l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale salvo che tali dati risultino pertinenti, non eccedenti e altresì indispensabili per le finalità di trasparenza indicate dalla legge.

Base normativa: norme statali (decreto legislativo n. 33 del 2013) e provinciali in materia in materia di trasparenza della pubblica amministrazione (legge provinciale n. 4 del 2014).

Pubblicazione dell'atto di accertamento della violazione delle norme in materia di incompatibilità o inconfiribilità degli incarichi nelle pubbliche amministrazioni, che può comportare la diffusione di dati giudiziari qualora l'atto di accertamento sia motivato con riferimento a condanne penali o ad altre fattispecie di rilevanza penale.

Base normativa: leggi statali in materia di incompatibilità o inconfiribilità di incarichi (decreto legislativo n. 39 del 2013 - articolo 18).

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO:

Il trattamento concerne tutti i dati personali sensibili e giudiziari necessari all'instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro dipendente di qualunque tipo, anche a tempo parziale o temporaneo e di altre forme di

impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato (per esempio lavoro interinale, collaborazioni coordinate e continuative, stages, tirocini, borse di studio), compresi gli adempimenti relativi al collocamento obbligatorio, alle assicurazioni integrative, a specifici obblighi o allo svolgimento di compiti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro, alla gestione dell'anagrafe patrimoniale dei pubblici dipendenti e all'applicazione della normativa in materia di assunzione di incarichi da parte di dipendenti pubblici, nonché alla concessione di benefici economici al personale dipendente e alla formazione di tirocinanti e titolari di borse di studio. Il trattamento ha ad oggetto ogni attività ed operazione concernente la gestione giuridica, economica, previdenziale, fiscale e pensionistica del personale comprese le attività di formazione del personale, le assicurazioni integrative, le agevolazioni economiche, le forme di contribuzione/agevolazione al personale dipendente, adempimenti in materia di igiene e sicurezza, adempimenti in materia di diritto al lavoro dei disabili (collocamento obbligatorio), fascicoli relativi alle esperienze formative e professionali del personale.

I dati personali sensibili e giudiziari di cui alla presente scheda sono trattati sia in modo centralizzato, presso le strutture organizzative competenti per materia, sia presso le strutture organizzative di assegnazione, limitatamente al personale assegnato.

I dati personali sensibili e giudiziari di cui alla presente scheda provengono all'amministrazione consiliare su iniziativa degli interessati o su comunicazione di soggetti terzi, anche previa richiesta dell'amministrazione medesima nell'ambito dello svolgimento dei controlli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. I dati sono registrati e conservati sia in forma cartacea sia elettronica e sono trattati ai fini dell'applicazione dei vari istituti contrattuali e di legge.

I dati sensibili sulle opinioni filosofiche o d'altro genere possono essere trattati in quanto contenuti nella documentazione relativa allo svolgimento del servizio di leva come obietto di coscienza.

I dati sensibili relativi all'appartenenza sindacale, alle opinioni politiche e all'adesione a partiti politici sono trattati qualora i dipendenti fruiscano di permessi per lo svolgimento dell'attività politica o sindacale o siano soggetti a trattenute sindacali.

In occasione della stipulazione dei contratti per il personale delle segreterie politiche, possono venire in rilievo in situazioni particolari e in relazione al contesto in cui sono raccolti dati sensibili idonei a rivelare opinioni politiche o l'adesione a partiti politici.

I dati sensibili idonei a rivelare convinzioni religiose sono trattati quando il trattamento sia indispensabile per la concessione di permessi per festività oggetto di specifica richiesta dell'interessato motivata per ragioni di appartenenza a determinate confessioni religiose.

I dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute relativi all'interessato e a familiari dell'interessato sono trattati ai fini della concessione di benefici, per esempio rimborsi, solo nei casi previsti dalla normativa.

I dati sensibili relativi alla vita sessuale sono trattati unicamente in caso di rettificazione di attribuzione di sesso.

Sono inoltre trattati dati giudiziari circa eventuali condanne penali o carichi pendenti in fase di instaurazione del rapporto di lavoro o successivamente in occasione del conferimento di incarichi dirigenziali o contestualmente all'attivazione di procedimenti disciplinari. Altri dati giudiziari, per esempio relativi a procedimenti esecutivi connessi a fattispecie penali, possono venire in rilievo in caso di richiesta di trattenuta sulla retribuzione.

Scheda n. 3

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

- A) ANAGRAFE PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE
B) GESTIONE ECONOMICA E FISCALE DELLE INDENNITÀ E DEI RIMBORSI SPESE DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI

FONTI NORMATIVE:

1. legge 5 luglio 1982, n. 441 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti);
2. decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi);
3. decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
4. decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
5. legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4 (Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5).

ALTRE FONTI ISTITUTIVE:

1. deliberazione del Consiglio provinciale 6 febbraio 1991, n. 3 (Regolamento interno del Consiglio della Provincia autonoma di Trento);
2. deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale 17 gennaio 2005, n. 4 (Approvazione del regolamento sulla pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e delle spese sostenute per la propaganda elettorale);
3. deliberazione del Consiglio provinciale 11 aprile 2013, n. 6 (Regolamento sul trattamento economico dei consiglieri e sugli interventi a favore dei gruppi consiliari).

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

1. articolo 65 (Diritti politici e pubblicità dell'attività di organi) del decreto legislativo n. 196 del 2003;
2. articolo 66 (Materia tributaria e doganale) del decreto legislativo n. 196 del 2003;
3. articolo 68 (Benefici economici ed abilitazioni) del decreto legislativo n. 196 del 2003.

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

DATI IDONEI A RIVELARE:

Origine razziale ed etnica	<input type="checkbox"/>
Convinzioni:	
<i>religiose</i>	<input type="checkbox"/>
<i>filosofiche</i>	<input type="checkbox"/>
<i>d'altro genere</i>	<input type="checkbox"/>
Opinioni politiche	<input checked="" type="checkbox"/>
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale	<input checked="" type="checkbox"/>
Stato di salute:	
<i>attuale</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>pregresso</i>	<input type="checkbox"/>
<i>anche relativo a familiari dell'interessato</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
Vita sessuale	<input type="checkbox"/>
Dati giudiziari	<input checked="" type="checkbox"/>

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

informatizzato	<input checked="" type="checkbox"/>
manuale	<input checked="" type="checkbox"/>

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:**Operazioni standard****Raccolta:**

raccolta diretta presso l'interessato	<input checked="" type="checkbox"/>
acquisizione da altri soggetti esterni	<input type="checkbox"/>

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.	<input checked="" type="checkbox"/>
---	-------------------------------------

Operazioni particolari:**Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi**

- dello stesso titolare	<input type="checkbox"/>
- di altro titolare	<input type="checkbox"/>

Comunicazione	<input type="checkbox"/>
----------------------	--------------------------

Diffusione	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

Il trattamento è finalizzato alla gestione dell'anagrafe patrimoniale dei titolari di cariche elettive, ai sensi della legge n. 441 del 1982, e alla gestione economica e fiscale delle indennità e dei rimborsi spese dei consiglieri provinciali.

A. Nei casi previsti dalla legge i titolari di cariche elettive - consiglieri e consiglieri nominati assessori -, ai sensi della legge n. 441 del 1982, devono presentare apposite dichiarazioni relative alla situazione reddituale e patrimoniale propria e dei loro familiari (coniuge non separato e figli conviventi), se vi consentono. L'interessato deve inoltre trasmettere copia della dichiarazione dei redditi, previo oscuramento delle informazioni dalle quali si possano desumere indirettamente dati personali sensibili, come, in particolare, le indicazioni relative a:

- spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicap;
- erogazioni liberali in denaro a favore dei movimenti e partiti politici,
- erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nei paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico;
- contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818 (Costituzione legale delle società di mutuo soccorso), al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, o, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie;
- spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381 (Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti);
- erogazioni liberali in denaro a favore delle istituzioni religiose.

Qualora l'interessato trasmetta copia integrale della dichiarazione dei redditi senza provvedere al previo oscuramento delle suddette informazioni, i dati sono conservati esclusivamente in quanto contenuti nella documentazione presentata dall'interessato e non sono oggetto di ulteriore trattamento. Ai fini dell'attuazione degli obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013 i medesimi dati, se presenti nella documentazione trasmessa dall'interessato, sono comunque oscurati a cura dell'amministrazione.

- B.** Per i consiglieri le dichiarazioni riferite alla gestione economica e fiscale delle indennità e dei rimborsi spese sono acquisite dagli uffici competenti.
- C.** E' prevista infine la facoltà del consigliere di presentare certificati medici, privi della diagnosi, o atti giudiziari al fine di giustificare l'assenza alle sedute degli organi istituzionali di appartenenza senza subire decurtazioni dell'indennità. Il trattamento di tali documenti può comportare l'acquisizione di dati personali sensibili relativi allo stato di salute o dati giudiziari.

Scheda n. 4

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

ATTIVITÀ DI TUTELA AMMINISTRATIVA E GIUDIZIARIA - RIMBORSO SPESE LEGALI

FONTI NORMATIVE:

- Disciplina statale sul contenzioso di settore (costituzionale, civile, penale, amministrativo e contabile) ed in particolare:
 1. codice civile, codice di procedura civile;
 2. codice penale, codice di procedura penale;
 3. regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 (Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato);
 4. regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato);
 5. regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti);
 6. decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi);
 7. legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali);
 8. Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670);
 9. legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche del sistema penale);
 10. decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige concernenti istituzione del tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano);
 11. legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della provincia autonoma di Trento)
 12. decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto);
 13. decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento);
 14. decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);
 15. legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti);
 16. legge 21 luglio 2000, n. 205 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa);
 17. decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
 18. decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali);
 19. decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo);
 20. decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2011, n. 92 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, in materia di delega delle funzioni amministrative del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento).

ALTRE FONTI ISTITUTIVE:

1. deliberazione del Consiglio provinciale 25 novembre 1981, n. 11 (Regolamento organico del personale del Consiglio provinciale);
2. deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale 24 aprile 1987, n. 22 (Regolamento di organizzazione del Consiglio);
3. deliberazione del Consiglio provinciale 11 aprile 2013, n. 6 (Regolamento sul trattamento economico dei consiglieri e sugli interventi a favore dei gruppi consiliari).

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

1. articolo 65 (Diritti politici e pubblicità dell'attività di organi), comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 196 del 2003;
2. articolo 67 (Attività di controllo e ispettive) del decreto legislativo n. 196 del 2003;
3. articolo 71 (Attività sanzionatorie e di tutela) del decreto legislativo n. 196 del 2003;
4. articolo 112 (Finalità di rilevante interesse pubblico) del decreto legislativo n. 196 del 2003.

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:**DATI IDONEI A RIVELARE:**

Origine razziale ed etnica

Convinzioni:

religiose

filosofiche

d'altro genere

Opinioni politiche

Adesione a partiti, sindacati, associazioni
od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale

Stato di salute:

attuale

pregresso

anche relativo a familiari dell'interessato

Vita sessuale

Dati giudiziari

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

informatizzato

manuale

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:***Operazioni standard*****Raccolta:**

raccolta diretta presso l'interessato

acquisizione da altri soggetti esterni

**Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo,
blocco, cancellazione, distruzione.**

Operazioni particolari:**Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi**

- dello stesso titolare

- di altro titolare

Comunicazione

In relazione e nell'ambito dei singoli procedimenti precontenziosi e contenziosi sono comunicati i soli dati pertinenti ed indispensabili per perseguire le esclusive finalità di tutela amministrativa e giudiziaria, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

La comunicazione riguarda in particolare i seguenti destinatari:

- a) Provincia autonoma di Trento ed enti interessati, organismi di mediazione delle controversie civili e commerciali, commissioni di conciliazione in materia di lavoro, avvocati e consulenti tecnici incaricati dall'autorità giudiziaria, enti previdenziali, enti di patronato, organizzazioni sindacali, incaricati di

- indagini difensive proprie e altrui, società di riscossione, consulenti della controparte (per le finalità di corrispondenza sia in fase pregiudiziale, sia in corso di causa; per la gestione dei sinistri causati direttamente o indirettamente da e a terzi);
- b) società assicuratrici (per la valutazione e la copertura economica degli indennizzi per la responsabilità civile verso terzi);
 - c) amministrazioni coinvolte nel caso in cui venga presentato il ricorso straordinario al Capo dello Stato (per la relativa trattazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 1971 e del decreto legislativo n. 104 del 2010);
 - d) struttura sanitaria e comitato di verifica per le cause di servizio (per la relativa trattazione amministrativa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, concernente "Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie").

Diffusione

|_ |

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

Il trattamento è finalizzato alla tutela dei diritti nell'ambito della gestione dei procedimenti pre-contenziosi e contenziosi coinvolgenti il Consiglio provinciale, in veste di attore o convenuto, sia in sede giudiziaria che stragiudiziale, inerenti fatti o atti connessi alle attività istituzionali dell'ente, alle controversie di lavoro con il personale, all'espletamento del mandato o del servizio di dipendenti e consiglieri e al rimborso delle spese legali.

I dati sensibili e giudiziari di cui alla presente scheda possono venire in rilievo in tutte le fattispecie che possono dare origine a contenziosi con l'amministrazione consiliare.

Il trattamento comprende la raccolta dei dati sensibili e giudiziari di cui alla presente scheda, il loro utilizzo (in particolare i dati possono essere oggetto di denunce o esposti all'autorità giudiziaria, comunicazione di illeciti disciplinari, ricorsi o controricorsi, atti di citazione, memorie o scritti difensivi, pareri e relazioni, corrispondenza fra uffici, altri enti, organi giudiziari, cancellerie, avvocati di parte, altri soggetti del procedimento legale), l'eventuale elaborazione anche a fini istruttori e la conclusiva archiviazione nell'archivio cartaceo dei fascicoli processuali e nella corrispondente banca dati su supporto informatico. I dati sensibili idonei a rivelare informazioni sulla vita sessuale dell'interessato non possono essere trattati nell'ambito della gestione del rapporto di lavoro salvo in caso di commissione di illeciti connessi a comportamenti, tenuti sul luogo di lavoro o nell'ambito dell'attività lavorativa, a connotazione sessuale e di rilievo disciplinare, sempre che tali dati risultino strettamente indispensabili per svolgere attività dirette all'accertamento della responsabilità civile e disciplinare, esaminare ricorsi, comparire in giudizio, o partecipare a procedure di arbitrato e di conciliazione nella materia del rapporto di lavoro e il relativo trattamento avvenga nel rispetto dei limiti previsti dallo statuto dei lavoratori (articolo 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300, concernente "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento") e delle altre disposizioni rilevanti in materia.

Il trattamento può inoltre essere connesso al rimborso spese legali di ai dipendenti (articolo 92 della legge provinciale n. 12 del 1983) o a consiglieri provinciali (articolo 5 della deliberazione del Consiglio provinciale n. 6 del 2013). In tale ambito, il trattamento è finalizzato alla tutela dei diritti del Consiglio provinciale nonché dei dipendenti o dei consiglieri provinciali in occasione di procedimenti di responsabilità civile, amministrativa, contabile o penale ("in ogni tipo di giudizio" articolo 5 citato) per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio o del mandato.

In particolare il dipendente/consigliere provinciale si difende con un proprio difensore di fiducia (per il giudizio davanti alla Corte di cassazione sono rimborsate le spese legali sostenute fino a due difensori ex articolo 92 citato), spettando poi al dipendente il rimborso salvo rivalsa nei casi di condanna per azioni od omissioni commesse con dolo o colpa grave dell'imputato o convenuto in giudizio. Il rimborso può aver luogo anche quando il dipendente abbia usufruito dell'amnistia intervenuta prima dell'esaurito accertamento giurisdizionale del reato o in caso di accertata prescrizione del reato.

Al consigliere provinciale il rimborso spetta invece se è stato assolto con sentenza passata in giudicato, prosciolto in istruttoria o comunque non sia risultato soccombente.

Il rimborso è deliberato dall'Ufficio di presidenza, previa istruttoria curata dal servizio legislativo (ufficio legale e gestione atti politici).

Il trattamento può infine essere finalizzato alla gestione dei procedimenti di recupero dei crediti.

Scheda n. 5

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

DIFESA CIVICA E ALTRE FUNZIONI DI GARANZIA

FONTI NORMATIVE:

Difesa civica

1. Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670);
2. legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28 (legge provinciale sul difensore civico 1982);
3. legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
4. legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
5. legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992);
6. legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo);
7. decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico alle informazioni ambientali);
8. decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 (Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi).

Attività di garanzia dei diritti dei minori di età

1. Costituzione, articoli 2, 3, 4, 30, 31 e 37;
2. libro I del codice civile;
3. libro II, titolo XII, capo III, sezioni I e II, del codice penale;
4. dichiarazione dei diritti del fanciullo, approvata il 20 novembre 1959 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite;
5. legge 17 ottobre 1967, n. 977 (Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti);
6. Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670);
7. legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza);
8. legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28 (legge provinciale sul difensore civico 1982);
9. legge 4 marzo 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia);
10. decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni);
11. decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);
12. legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989);
13. legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992);
14. legge 15 febbraio 1996, n. 66 (Norme contro la violenza sessuale);
15. decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
16. legge 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù);
17. legge 28 marzo 2001, n. 149 (Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n.184, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile);
18. legge 5 aprile 2001, n. 154 (Misure contro la violenza nelle relazioni familiari);
19. legge 11 marzo 2002 n. 46 (Ratifica ed esecuzione dei protocolli opzionali alla Convenzione dei diritti del fanciullo, concernenti rispettivamente la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini ed il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, fatti a New York il 6 settembre 2000);
20. legge 20 marzo 2003, n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996);

21. legge 11 agosto 2003, n. 228 (Misure contro la tratta di persone);
22. legge 3 maggio 2004, n. 112 (Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione);
23. decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici);
24. legge 6 febbraio 2006, n. 38 (Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet);
25. legge 12 luglio 2011, n. 112 (Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza).

ALTRE FONTI ISTITUTIVE:

1. deliberazione del Consiglio provinciale 4 giugno 1985, n. 5 (Regolamento sul funzionamento dell'ufficio del difensore civico);
2. deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale 24 aprile 1987, n. 22 (Regolamento di organizzazione del Consiglio);
3. deliberazione del Consiglio provinciale 6 febbraio 1991, n. 3 (Regolamento interno del Consiglio della Provincia autonoma di Trento);
4. decreto del Presidente della Provincia 5 luglio 2007, n. 17-97/Leg (Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi).

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

1. articolo 67 (Attività di controllo e ispettive) del decreto legislativo n. 196 del 2003;
2. articolo 71 (Attività sanzionatorie e di tutela), comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 196 del 2003;
3. articolo 73 (Altre finalità in ambito amministrativo e sociale) del decreto legislativo n. 196 del 2003.

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

DATI IDONEI A RIVELARE:

Origine razziale ed etnica

Convinzioni:

religiose

filosofiche

d'altro genere

Opinioni politiche

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale

Stato di salute:

attuale

pregresso

anche relativo a familiari dell'interessato

Vita sessuale

Dati giudiziari

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

informatizzato

manuale

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:

Operazioni standard

Raccolta:

raccolta diretta presso l'interessato

acquisizione da altri soggetti esterni

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare

- di altro titolare

Comunicazione

Difesa civica: pubbliche amministrazioni, enti e soggetti privati, gestori o concessionari di pubblico servizio o privati coinvolti nell'attività istruttoria del difensore civico.

Base normativa: Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, legge provinciale sul difensore civico 1982, deliberazione del Consiglio provinciale n. 5 del 1985, deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale n. 22 del 1987, legge n. 241 del 1990, deliberazione del Consiglio provinciale n. 3 del 1991, legge n. 104 del 1992, legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 e legge n. 127 del 1997.

Attività di garanzia dei diritti dei minori di età: pubbliche amministrazioni, enti e soggetti privati coinvolti negli interventi del difensore civico - garante dei minori.

Base normativa: Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, legge provinciale sul difensore civico 1982, deliberazione del Consiglio provinciale n. 5 del 1985, deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale n. 22 del 1987, deliberazione del Consiglio provinciale n. 3 del 1991 e legge provinciale sull'attività amministrativa 1992.

Diffusione

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

Difesa Civica

Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di cui alla presente scheda è finalizzato all'attivazione d'interventi di difesa civica, a seguito d'istanza o d'ufficio, per la tutela di chiunque vi abbia diretto interesse o per la tutela d'interessi collettivi e diffusi in riferimento a provvedimenti, atti, fatti, comportamenti svolti con ritardo, omissi o comunque irregolarmente compiuti da uffici e servizi:

1. dell'amministrazione regionale o provinciale;
2. degli enti, istituti, consorzi e aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o controllo regionale/provinciale oppure comunque costituiti con legge regionale/provinciale;
3. dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari e delle strutture sanitarie e socio-sanitarie; degli enti locali in riferimento alle funzioni amministrative ad essi delegate dalla Regione o dalla Provincia;
4. delle amministrazioni periferiche dello Stato con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia (articolo 16 della legge n. 127 del 1997);
5. delle società o altri soggetti gestori di pubblico servizio;
6. degli enti pubblici e locali, che abbiano stipulato convenzioni per l'esercizio della difesa civica;
7. dei comuni ed aziende municipalizzate o collegate, in mancanza dei difensori civici locali.

Nei casi sopra indicati il difensore civico interviene a richiesta di singoli interessati o d'ufficio, di enti, associazioni e formazioni sociali, allorché siano stati esperiti ragionevoli tentativi per rimuovere i ritardi, le irregolarità o le disfunzioni.

Il difensore civico può intervenire in riferimento ad atti definitivi o a procedimenti conclusi e segnalare eventuali disfunzioni riscontrate presso altre pubbliche amministrazioni, sollecitandone la collaborazione per il perseguimento delle finalità di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione. Può inoltre intervenire invitando i soggetti pubblici o privati operanti nelle materie di competenza regionale/provinciale, a fornire notizie, documenti o chiarimenti.

I dati sensibili e giudiziari pervengono al difensore civico su istanza degli interessati o su comunicazione di soggetti terzi, anche previa richiesta dello stesso.

Possono essere trattati, in particolare, dati relativi all'origine razziale ed etnica, relativi alle convinzioni religiose, filosofiche o d'altro genere, dati relativi allo stato di salute attuale e pregresso nonché dati giudiziari. In alcuni casi possono essere trattati anche dati attinenti alla sfera sessuale (con particolare riferimento ad abusi e violenze su minori e adolescenti).

Funzione di garanzia dei diritti dei minori di età

Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di cui alla presente scheda è finalizzato all'esercizio delle funzioni di tutela e garanzia dei diritti di bambini e adolescenti, anche attraverso l'attività di progettazione e realizzazione, in collaborazione con i diversi operatori del settore pubblici e privati, di interventi, iniziative ed azioni a favore dei minori di età.

In particolare l'autorità di garanzia dei diritti dei minori di età svolge le seguenti attività: promozione d'iniziativa per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza; sostegno a forme di partecipazione dei minori alla vita delle comunità locali; intervento nei procedimenti amministrativi della Regione/Provincia e di altri enti, ove sussistano fattori di rischio e di danno per le persone di minore età; cura della realizzazione di servizi di informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza; vigilanza sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e sulle altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche; promozione d'iniziativa per la prevenzione e il trattamento dell'abuso, sfruttamento o violenza sui minori. In quest'ambito si svolge, altresì, un ruolo di vigilanza, accogliendo segnalazioni in merito a casi di violazione dei diritti dei minori e intraprendendo azioni di segnalazione diretta al richiamo del rispetto della normativa vigente in materia.

Nell'ambito delle funzioni di tutela sui minori possono essere trattati in particolare dati relativi all'origine razziale ed etnica, relativi alle convinzioni religiose, filosofiche o d'altro genere, dati relativi allo stato di salute attuale e pregresso nonché dati giudiziari. In alcuni casi possono essere trattati anche dati attinenti alla sfera sessuale (con particolare riferimento ad abusi e violenze su minori e adolescenti).

Scheda n. 6

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

STRUMENTI DI DEMOCRAZIA DIRETTA (INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE, PETIZIONI E REFERENDUM)

FONTI NORMATIVE:

1. Costituzione;
2. Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670);
3. decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
4. legge provinciale 5 marzo 2003, n. 3 (legge sui referendum provinciali 2003).

ALTRE FONTI ISTITUTIVE:

1. deliberazione del Consiglio provinciale 6 febbraio 1991, n. 3 (Regolamento interno del Consiglio della Provincia autonoma di Trento).

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

1. articolo 65 (Diritti politici e pubblicità dell'attività di organi), comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo n. 196 del 2003;
2. articolo 67 (Attività di controllo e ispettive) del decreto legislativo n. 196 del 2003.

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

DATI IDONEI A RIVELARE:

Origine razziale ed etnica

Convinzioni:

religiose

filosofiche

d'altro genere

Opinioni politiche

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale

Stato di salute:

attuale

pregresso

anche relativo a familiari dell'interessato

Vita sessuale

Dati giudiziari

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

informatizzato

manuale

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:

Operazioni standard

Raccolta:

raccolta diretta presso l'interessato

acquisizione da altri soggetti esterni

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare
- di altro titolare

Comunicazione

Al Presidente della Provincia è trasmessa la documentazione relativa alla richiesta di referendum (moduli contenenti le sottoscrizioni e certificati elettorali).

Base normativa: articolo 10 della legge sui referendum provinciali 2003.

Diffusione

Pubblicazione dei nominativi dei proponenti o dei primi firmatari di richieste di referendum, petizioni o disegni di legge d'iniziativa popolare, nel rispetto dello specifico quadro di garanzie previsto dall'articolo 65, comma 5, e dall'articolo 22, comma 8, del decreto legislativo n. 196 del 2003 volte a prevenire l'indebita diffusione di dati sensibili e giudiziari e, in particolare, di quelli idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati.

Base normativa: deliberazione del Consiglio provinciale n. 3 del 1991 e legge sui referendum provinciali 2003.

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

Il trattamento è finalizzato all'esercizio dell'iniziativa legislativa popolare, del diritto di promuovere referendum propositivi, abrogativi e consultivi e di presentare petizioni al Consiglio provinciale.

A. Per l'iniziativa popolare e il referendum, il trattamento dei dati, pur nella diversità delle procedure collegate al singolo istituto, prevede una serie di adempimenti comuni.

Con riferimento alle attività che possono comportare il trattamento di dati personali sensibili, gli adempimenti comprendono una fase di promozione dell'iniziativa di legge o di referendum e una fase di verifica di regolarità formale e di ammissibilità sostanziale delle proposte di legge o di referendum.

La presentazione della proposta e la sottoscrizione della stessa comportano l'acquisizione da parte dell'amministrazione consiliare di dati sensibili idonei a rivelare, con riferimento ai proponenti e ai sottoscrittori, l'origine razziale ed etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose, filosofiche e d'altro genere o l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale.

I certificati anagrafici o le dichiarazioni sostitutive relativi ai promotori e ai sottoscrittori sono trattati per verificare la regolarità formale della procedura (verifica del numero e della veridicità delle sottoscrizioni e delle dichiarazioni inerenti l'iscrizione nei registri elettorali del comune di riferimento) anche mediante controlli presso i competenti uffici anagrafici.

B. Il trattamento e il flusso dei dati delle persone fisiche che sottoscrivono petizioni riguardano il solo nome, cognome e località di residenza. I dati dei sottoscrittori non sono oggetto di verifica presso i competenti uffici anagrafici.

Scheda n. 7

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

ATTIVITÀ POLITICA, DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO - SINDACATO ISPETTIVO

FONTI NORMATIVE:

1. Costituzione, articoli 116, 121, 123 e 126;
2. Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670).

ALTRE FONTI ISTITUTIVE:

1. deliberazione del Consiglio provinciale 6 febbraio 1991, n. 3 (Regolamento interno del Consiglio della Provincia autonoma di Trento).

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

1. articolo 65 (Diritti politici e pubblicità dell'attività di organi), comma 1, lettera b), e comma 4, lettera b), del decreto legislativo n. 196 del 2003;
2. articolo 67 (Attività di controllo e ispettive) del decreto legislativo n. 196 del 2003.

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

DATI IDONEI A RIVELARE:

Origine razziale ed etnica

Convinzioni:

religiose

filosofiche

d'altro genere

Opinioni politiche

Adesione a partiti, sindacati, associazioni
od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale

Stato di salute:

attuale

pregresso

anche relativo a familiari dell'interessato

Vita sessuale

Dati giudiziari

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

informatizzato

manuale

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:

Operazioni standard

Raccolta:

raccolta diretta presso l'interessato

acquisizione da altri soggetti esterni

**Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo,
blocco, cancellazione, distruzione.**

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare
- di altro titolare

Comunicazione

Provincia autonoma/Giunta, consiglieri, gruppi consiliari, enti pubblici o privati, formazioni sociali interessati in ragione delle tematiche e delle materie oggetto dell'atto d'indirizzo politico, di controllo o di sindacato ispettivo.

Base normativa: Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige e deliberazione del Consiglio provinciale n. 3 del 1991.

Diffusione

Base normativa: deliberazione del Consiglio provinciale n. 3 del 1991, nel rispetto dello specifico quadro di garanzie previsto dall'articolo 65, comma 5, e dall'articolo 22, comma 8, del decreto legislativo n. 196 del 2003 volte a prevenire l'indebita diffusione di dati sensibili e giudiziari e, in particolare, di quelli idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati.

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

Il trattamento è finalizzato alla gestione dell'attività di controllo, d'indirizzo politico e di sindacato ispettivo e della relativa documentazione.

A) Attività di sindacato ispettivo

Nell'esercizio delle proprie prerogative il consigliere provinciale può formulare atti di sindacato ispettivo (interrogazioni e interpellanze) alla Giunta provinciale e al Presidente del Consiglio provinciale, nelle modalità stabilite dalla deliberazione del Consiglio provinciale n. 3 del 1991.

Quest'attività non può comportare il trattamento di dati sensibili e dati di carattere giudiziario riconducibili alle persone oggetto dell'interrogazione o interpellanza, salvo che questi siano pertinenti, non eccedenti e altresì strettamente indispensabili in ragione delle tematiche e delle materie oggetto dell'atto di sindacato ispettivo e il trattamento si svolga nel rigoroso rispetto dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza dei dati nonché di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali e della dignità dei terzi interessati, con particolare riferimento alla riservatezza. In ogni caso l'atto di sindacato ispettivo non può essere redatto in termini ingiuriosi o sconvenienti o lesivi della tutela della sfera personale o dell'onorabilità dei singoli e del prestigio delle istituzioni.

Agli atti di sindacato ispettivo può essere fornita risposta scritta o orale in aula.

Gli atti di sindacato ispettivo sono diffusi mediante pubblicazione del testo proposto e delle risposte (scritte), nonché del resoconto integrale nel sito istituzionale del Consiglio provinciale, nel rispetto dello specifico quadro di garanzie riconducibili a quanto previsto dall'articolo 65, comma 5, e dall'articolo 22, comma 8, del decreto legislativo n. 196 del 2003 volte a prevenire l'indebita diffusione di dati sensibili e giudiziari, in particolare, di quelli idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati, operando per i dati idonei a rivelare lo stato di salute un divieto assoluto di diffusione (articolo 22, comma 8, citato).

Analogo vaglio ispettivo viene fatto con riferimento alle risposte (scritte) alle interrogazioni, risposte che vengono pubblicate sul sito web.

B) Attività d'indirizzo politico

Nell'esercizio delle proprie prerogative il consigliere provinciale può formulare atti d'indirizzo politico (mozioni, ordini del giorno e risoluzioni) secondo le modalità stabilite dalla deliberazione del Consiglio provinciale n. 3 del 1991.

Quest'attività non può comportare il trattamento di dati sensibili e di carattere giudiziario riconducibili a persone eventualmente citate in detti atti, salvo che questi siano pertinenti, non eccedenti e altresì strettamente indispensabili in ragione delle tematiche e delle materie oggetto dell'atto d'indirizzo politico e il trattamento si svolga nel rigoroso rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e della dignità dei terzi interessati, con particolare riferimento alla riservatezza. In ogni caso l'atto di indirizzo politico non può essere redatto in termini ingiuriosi o sconvenienti o lesivi della tutela della sfera personale o dell'onorabilità dei singoli e del prestigio delle istituzioni.

Quando l'atto è approvato dal Consiglio provinciale segue la trasmissione agli organi e soggetti interessati (Giunta provinciale, consiglieri ed eventuali organi consiliari e non) e la diffusione, anche attraverso il sito web istituzionale, dei resoconti integrali del testo proposto e del testo approvato nel rispetto dello specifico

quadro di garanzie previsto dall'articolo 65, comma 5, e dall'articolo 22, comma 8, del decreto legislativo n. 196 del 2003 volte a prevenire l'indebita diffusione di dati sensibili e giudiziari, in particolare, di quelli idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati.

C) Diritto di informazione e di accesso agli atti per finalità connesse all'esercizio del mandato

I consiglieri provinciali hanno il diritto di ottenere informazioni e copia di atti e documenti per finalità direttamente connesse all'espletamento del mandato elettivo.

Le richieste dei consiglieri sono soddisfatte, in concreto, in modo da comportare il minor pregiudizio possibile alla vita privata delle persone cui si riferiscono le informazioni o i dati contenuti nei documenti oggetto dell'istanza di accesso. Ciò, anche al fine di garantire che il diritto di accesso del consigliere sia esercitato con riguardo ai dati effettivamente utili per l'esercizio del mandato e ai fini di questo e fermo restando che i dati personali eventualmente acquisiti dal consigliere possono essere utilizzati per le sole finalità realmente pertinenti al mandato. Il consigliere deve comunque rispettare il segreto d'ufficio e ha l'obbligo di riservatezza sui dati acquisiti.

D) Attività della conferenza di informazione

Nell'ambito delle attività di controllo e d'indirizzo politico è prevista la facoltà dei consiglieri (almeno tre presidenti di gruppo consiliare) o dell'Ufficio di presidenza di richiedere l'indizione di una conferenza di informazione per informare i consiglieri su argomenti che ricadano tra le materie oggetto di potestà legislativa provinciale o che rivestano importanza politica generale. La conferenza di informazione è un incontro seminariale di informazione in cui il Consiglio provinciale ascolta esperti ed altre persone competenti, che può essere oggetto di contestuale pubblicità sul sito (anche attraverso ripresa diretta).

L'attività istruttoria, precedente allo svolgimento della conferenza, e l'attività successiva di redazione del resoconto degli interventi in essa svolti, con trasmissione dello stesso ai soggetti interessati (istituzionali e non) non possono implicare il trattamento di dati personali sensibili e giudiziari contenuti negli interventi, in atti o documenti prodotti dai consiglieri, dai relatori o acquisiti da altri soggetti pubblici e privati, salvo che questi siano pertinenti, non eccedenti e altresì indispensabili in ragione delle tematiche e delle materie oggetto della conferenza, e il trattamento si svolga nel rigoroso rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e della dignità dei terzi interessati, con particolare riferimento alla riservatezza.

Il resoconto conclusivo dei lavori della conferenza è oggetto di diffusione, anche attraverso il sito web istituzionale, nel rispetto dello specifico quadro di garanzie previsto dall'articolo 65, comma 5, e dall'articolo 22, comma 8, del decreto legislativo n. 196 del 2003 volte a prevenire l'indebita diffusione di dati sensibili e giudiziari, in particolare, di quelli idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati.

Scheda n. 8

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

VERIFICA ELETTORATO PASSIVO E REQUISITI PER L'ESERCIZIO DEL MANDATO

FONTI NORMATIVE:

1. Costituzione, articolo 122;
2. Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670);
3. decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
4. legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle Provincia autonome di Trento e Bolzano);
5. legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (legge elettorale provinciale 2003);
6. legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione);
7. decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia d'incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190);
8. decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia d'inconferibilità e incompatibilità d'incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190).

ALTRE FONTI ISTITUTIVE:

1. deliberazione del Consiglio provinciale 6 febbraio 1991, n. 3 (Regolamento interno del Consiglio della Provincia autonoma di Trento).

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

1. articolo 65 (Diritti politici e pubblicità dell'attività di organi), comma 1, lettera a), e comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 196 del 2003.

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

DATI IDONEI A RIVELARE:

Origine razziale ed etnica	<input type="checkbox"/>
Convinzioni:	
<i>religiose</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>filosofiche</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>d'altro genere</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
Opinioni politiche	<input checked="" type="checkbox"/>
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale	<input checked="" type="checkbox"/>
Stato di salute:	
<i>attuale</i>	<input type="checkbox"/>
<i>pregresso</i>	<input type="checkbox"/>
<i>anche relativo a familiari dell'interessato</i>	<input type="checkbox"/>
Vita sessuale	<input type="checkbox"/>
Dati giudiziari	<input checked="" type="checkbox"/>
MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:	
informatizzato	<input checked="" type="checkbox"/>
manuale	<input checked="" type="checkbox"/>

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:

Operazioni standard

Raccolta:

raccolta diretta presso l'interessato

acquisizione da altri soggetti esterni

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare

- di altro titolare

Comunicazione

Diffusione

Sono pubblicati dati sensibili inerenti l'adesione dei candidati o degli eletti a organizzazioni e associazioni.

Base normativa: deliberazione del Consiglio provinciale n. 3 del 1991 e legge elettorale provinciale 2003.

In caso di sospensione o decadenza dalla carica per vicende giudiziarie, è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale la deliberazione del Consiglio che ne prende atto e che dispone la sospensione o decadenza e individua il consigliere supplente, nel rispetto dello specifico quadro di garanzie previsto dall'articolo 65, comma 5, e dall'articolo 22, comma 8, del decreto legislativo 196 del 2003, volte a prevenire l'indebita diffusione di dati sensibili e giudiziari.

Base normativa: legge elettorale provinciale 2003 e decreto legislativo n. 235 del 2012.

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di cui alla presente scheda è finalizzato all'applicazione della disciplina in materia di elettorato passivo, nonché all'esercizio del mandato degli organi rappresentativi, per l'accertamento delle cause d'ineleggibilità, inconfiribilità, incompatibilità o decadenza, o di rimozione o sospensione da cariche pubbliche.

Le dichiarazioni, sottoscritte dai consiglieri eletti, in materia d'ineleggibilità e incompatibilità previste dalla normativa vigente, vengono acquisite dall'organo competente che ne verifica la regolarità (Giunta delle elezioni).

I dati sono utilizzati ai fini della definizione della posizione giuridica dei singoli consiglieri, della convalida o dell'eventuale contestazione delle cause d'ineleggibilità o incompatibilità.

In caso di sospensione dalla carica per vicende giudiziarie sono acquisiti dall'amministrazione consiliare i relativi atti giudiziari.

Scheda n. 9

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE E DEGLI ORGANI CONSILIARI

FONTI NORMATIVE:

1. Costituzione;
2. Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670).

ALTRE FONTI ISTITUTIVE:

1. deliberazione del Consiglio provinciale 6 febbraio 1991, n. 3 (Regolamento interno del Consiglio della Provincia autonoma di Trento).

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

1. articolo 65 (Diritti politici e pubblicità dell'attività di organi) del decreto legislativo n. 196 del 2003.

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

DATI IDONEI A RIVELARE:

Origine razziale ed etnica

Convinzioni:

religiose

filosofiche

d'altro genere

Opinioni politiche

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale

Stato di salute:

attuale

pregresso

anche relativo a familiari dell'interessato

Vita sessuale

Dati giudiziari

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

informatizzato

manuale

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:

Operazioni standard

Raccolta:

raccolta diretta presso l'interessato

acquisizione da altri soggetti esterni

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare
- di altro titolare

Comunicazione

La deliberazione del Consiglio provinciale n. 3 del 1991 individua le categorie dei soggetti destinatari, quali Giunta provinciale, consiglieri, gruppi consiliari ecc.

Diffusione

Pubblicazione della documentazione sull'attività istituzionale del Consiglio provinciale sul sito istituzionale. Diffusione delle riprese delle sedute degli organi istituzionali tramite collegamenti audio/video alla rete intranet, internet e televisiva previa informativa ai componenti degli organi istituzionali e agli eventuali altri partecipanti alle sedute.

Base normativa: deliberazione del Consiglio provinciale n. 3 del 1991, nel rispetto dello specifico quadro di garanzie previsto dall'articolo 65, comma 5, e dall'articolo 22, comma 8, del decreto legislativo n. 196 del 2003 volte a prevenire l'indebita diffusione di dati sensibili e giudiziari e, in particolare, di quelli idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati.

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di cui alla presente scheda è finalizzato all'applicazione della disciplina in materia di documentazione dell'attività istituzionale del Consiglio provinciale, nei casi in cui i dati siano strettamente indispensabili in ragione delle tematiche e delle materie oggetto dell'attività consiliare. In ogni caso il contenuto degli atti non può contenere espressioni lesive dell'onorabilità, del decoro e della dignità e della riservatezza delle persone interessate.

A) Attività del Consiglio provinciale

Il Consiglio provinciale provvede alla redazione del processo verbale e del resoconto integrale di ogni seduta consiliare.

I processi verbali e i resoconti integrali della seduta sono raccolti in volumi e conservati presso la sede del Consiglio provinciale; i soli resoconti integrali sono diffusi tramite reti informatiche, nel rispetto dello specifico quadro di garanzie previsto dall'articolo 65, comma 5, e dall'articolo 22, comma 8, del decreto legislativo n. 196 del 2003 volte a prevenire l'indebita diffusione di dati sensibili e, in particolare, di quelli idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati.

B) Attività delle commissioni permanenti, speciali (di indagine e di studio) e degli altri organismi consiliari

Delle sedute delle commissioni permanenti, speciali (di indagine e di studio), e degli altri organismi consiliari è redatto un processo verbale o un resoconto integrale/sommario. Tale documentazione può contenere dati sensibili e giudiziari.

Nello svolgimento della attività la commissione ha facoltà di chiedere informazioni e chiarimenti nonché l'esibizione di atti e documenti all'amministrazione provinciale, ai suoi enti funzionali o società.

I processi verbali e i resoconti integrali/sommari delle sedute, le conclusioni, le informazioni, le notizie e i documenti, acquisiti da parte delle commissioni, sono trasmessi - direttamente o tramite l'inserimento in una relazione conclusiva - al Consiglio provinciale che ne cura la distribuzione a tutti i consiglieri e ai soggetti esterni interessati.

Possono essere disposte registrazioni su supporti audio-visivi dei lavori del Consiglio provinciale finalizzate alla trasmissione dell'attività dell'assemblea legislativa o di altre attività riconducibili alle funzioni istituzionali del Consiglio provinciale; tali registrazioni possono essere diffuse tramite reti informatiche e televisive nel rispetto dello specifico quadro di garanzie previsto dall'articolo 65, comma 5, e dall'articolo 22, comma 8, del decreto legislativo n. 196 del 2003 volte a prevenire l'indebita diffusione di dati sensibili e giudiziari e, in particolare, di quelli idonei a rivelare lo stato di salute.

C) Atti consiliari in genere

Non tutti gli atti consiliari sono soggetti al regime della resocontazione e verbalizzazione sopradescritto. L'utilizzo e l'ambito di comunicazione e diffusione dei dati contenuti in tali atti è regolato dal regime proprio degli atti stessi.

Per gli atti in questione vale il principio della pubblicità nei limiti codificati dalla deliberazione del Consiglio

provinciale n. 3 del 1991, oltre alla trasmissione ai soggetti interessati (in base alla tipologia del singolo atto); è prevista anche la diffusione, secondo sistemi tradizionali (diffusione cartacea, giornalistica, ecc.) e mediante la rete intranet ed extranet, nel rispetto dello specifico quadro di garanzie previsto dall'articolo 65, comma 5, e dall'articolo 22, comma 8, del decreto legislativo n. 196 del 2003 volte a prevenire l'indebita diffusione di dati sensibili e giudiziari e, in particolare, di quelli idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati.

Per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari nell'ambito dell'attività politica, d'indirizzo e di controllo e di sindacato ispettivo, si rinvia a quanto descritto nella scheda n. 7.

Scheda n. 10

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

ATTIVITÀ DEL COMITATO PROVINCIALE PER LE COMUNICAZIONI

FONTI NORMATIVE:

1. legge 4 aprile 1956, n. 212 (Norme per la disciplina della propaganda elettorale);
2. legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva);
3. legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato);
4. legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica);
5. decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica);
6. legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo);
7. legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo);
8. legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi d'informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica)
9. legge 6 novembre 2003, n. 313 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali);
10. decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico della radiotelevisione);
11. legge provinciale 16 dicembre 2005, n. 19 (Disciplina del Comitato provinciale per le comunicazioni);
12. decreto del Ministro delle comunicazioni 21 gennaio 2008, n. 36 (Recepimento del "Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi");
13. decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 (Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive).

ALTRE FONTI ISTITUTIVE:

1. delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 200/00/CSP (Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali);
2. decreto del Ministro delle comunicazioni 29 novembre 2002 (Codice di autoregolamentazione TV e minori) - Funzione delegata di vigilanza sulla tutela dei minori nel settore radiotelevisivo locale;
3. decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 (Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo, sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali, ai sensi dell'art. 11-quater, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313) - Attività di par condicio;
4. decreto del Ministro delle comunicazioni 5 novembre 2004, n. 292 (Regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modifiche ed integrazioni) - Attività gestionale svolta per conto del Ministero delle comunicazioni;
5. delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 22/06/CSP (Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali);
6. carta di Treviso (Attività giornalistica e tutela dei minori) aggiornata al 26 ottobre 2006;
7. delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/CONS (Approvazione del regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni e utenti) - Funzione delegata di conciliazione e provvedimenti temporanei in materia di sospensione del servizio;
8. delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 14/08/CSP (Approvazione del regolamento sulle procedure di vigilanza e sanzionatorie relative al "Codice media e sport");
9. delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS (Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione);
10. accordo quadro 4 dicembre 2008 tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle regioni e delle province autonome e la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome per l'esercizio di funzioni delegate in tema di comunicazioni e successive convenzioni bilaterali tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e i comitati regionali

per le comunicazioni;

11. decreti del Ministro dello sviluppo economico relativi ai bandi annuali per l'erogazione dei contributi alle emittenti televisive locali ai sensi della legge n. 448 del 1998;
12. delibere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni relative alle singole consultazioni elettorali;
13. deliberazione del Comitato provinciale per le comunicazioni 19 marzo 2013, n. 2 (Approvazione del regolamento per l'accesso radiofonico e televisivo alle trasmissioni regionali della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico);
14. verbale del Comitato provinciale per le comunicazioni 18 marzo 2014 (Codice etico del Comitato provinciale per le comunicazioni).

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

1. articolo 67 (Attività di controllo e ispettive), comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 196 del 2003;
2. articolo 71 (Attività sanzionatorie e di tutela) del decreto legislativo n. 196 del 2003.

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

DATI IDONEI A RIVELARE:

Origine razziale ed etnica	<input type="checkbox"/>
Convinzioni:	
<i>religiose</i>	<input type="checkbox"/>
<i>filosofiche</i>	<input type="checkbox"/>
<i>d'altro genere</i>	<input type="checkbox"/>
Opinioni politiche	<input checked="" type="checkbox"/>
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale	<input checked="" type="checkbox"/>
Stato di salute:	
<i>attuale</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>pregresso</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>anche relativo a familiari dell'interessato</i>	<input type="checkbox"/>
Vita sessuale	<input type="checkbox"/>
Dati giudiziari	<input checked="" type="checkbox"/>

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

informatizzato	<input checked="" type="checkbox"/>
manuale	<input checked="" type="checkbox"/>

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:

Operazioni standard

Raccolta:

raccolta diretta presso l'interessato	<input checked="" type="checkbox"/>
acquisizione da altri soggetti esterni	<input checked="" type="checkbox"/>

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare
- di altro titolare

Comunicazione

Diffusione

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di cui alla presente scheda è finalizzato all'espletamento delle funzioni di garanzia, gestione, vigilanza, controllo e regolazione in tema di comunicazione spettanti ai comitati regionali per le comunicazioni (CORECOM), per legge o sulla base di delega da parte dell'Autorità garante delle comunicazioni.

In particolare, il trattamento di dati giudiziari avviene nell'ambito dello svolgimento sia delle attività di conciliazione delle controversie tra operatori telefonici ed utenti (in particolare nei casi in cui il dato giudiziario sia comunicato al CORECOM per giustificare l'assenza alle sedute di conciliazione) sia delle funzioni ispettive sul settore delle telecomunicazioni.

Il trattamento di dati sensibili attinenti lo stato di salute è effettuato nell'ambito delle attività delegate in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, qualora tali dati siano adottati quali motivi per giustificare l'assenza alle sedute o qualora oggetto delle controversie sia l'applicazione di tariffe agevolate per particolari categorie di utenti (per esempio persone con disabilità) o in genere nei casi in cui tali dati siano comunicati direttamente dall'interessato in memorie difensive.

Il trattamento di dati sensibili relativi alle opinioni politiche e all'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, è effettuato ove tali dati siano indispensabili per lo svolgimento delle attività del Comitato per la vigilanza a garanzia della corretta applicazione delle disposizioni di legge in materia di comunicazione politica e di disciplina dell'accesso al sistema radiotelevisivo, in particolare con riferimento all'acquisizione di registrazioni audio e video di persone non qualificabili come soggetti politici pubblici.